

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

*Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea*

96/697/PESC:

- ★ Posizione comune, del 2 dicembre 1996, definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea relativamente a Cuba ..... 1

*Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea*

96/698/GAI:

- ★ Azione comune, del 29 novembre 1996, adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sulla cooperazione fra amministrazioni doganali ed imprese nella lotta contro il traffico di droga ..... 3

96/699/GAI:

- ★ Azione comune, del 29 novembre 1996, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea concernente lo scambio di informazioni sull'analisi delle caratteristiche chimiche delle droghe per agevolare una maggiore cooperazione fra gli Stati membri nella lotta al traffico di droghe illecite ..... 5

96/700/GAI:

- ★ Azione comune, del 29 novembre 1996, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che stabilisce un programma di incentivazione e di scambi destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini ..... 7

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

## POSIZIONE COMUNE

del 2 dicembre 1996

definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea relativamente a  
Cuba

(96/697/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

HA DEFINITO LA SEGUENTE POSIZIONE COMUNE:

1. Nelle sue relazioni con Cuba, l'Unione europea mira ad incoraggiare il processo di transizione verso una democrazia pluralistica e il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché un ricupero e un miglioramento sostenibile per quanto riguarda le condizioni di vita del popolo cubano. Si avrebbero maggiori probabilità di un processo pacifico di transizione se questo fosse avviato o consentito dallo stesso attuale regime. La politica dell'Unione europea non cerca di provocare il cambiamento attraverso misure coercitive che comporterebbero un aumento delle privazioni economiche del popolo cubano.
2. L'Unione europea riconosce la cauta apertura economica finora realizzata a Cuba. Essa desidera fermamente essere un partner di questo paese nell'apertura progressiva e irreversibile della sua economia. L'Unione europea ritiene che una piena cooperazione con Cuba dipenderà dai miglioramenti che saranno conseguiti in materia di diritti dell'uomo e libertà politiche, come indicato dal Consiglio europeo di Firenze.
3. Al fine di facilitare un cambiamento pacifico a Cuba, l'Unione europea:
  - a) intensificherà l'attuale dialogo con le autorità cubane e con tutti i settori della società cubana per promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo ed incoraggiare progressi concreti verso una democrazia pluralistica;
  - b) cercherà occasioni, ancor più attivamente di quanto ha finora fatto, per ricordare alle autorità cubane, sia pubblicamente che informalmente, le responsabilità fondamentali per quanto concerne i diritti dell'uomo, in particolare la libertà di parola e di associazione;
  - c) incoraggerà la riforma della legislazione interna per quanto concerne i diritti politici e civili, incluso il codice penale cubano, e pertanto l'abolizione di tutti i reati politici, la liberazione di tutti i prigionieri politici e la fine delle vessazioni e della repressione nei confronti dei dissidenti;
  - d) valuterà gli sviluppi nella politica interna e estera cubana in base agli stessi criteri applicati alle relazioni dell'Unione europea con altri paesi, in particolare la ratifica e il rispetto delle convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo;
  - e) resterà nel frattempo disposta, tramite gli Stati membri, a fornire aiuti umanitari ad hoc, previo accordo sulla loro distribuzione; le attuali misure volte a garantire la distribuzione attraverso organizzazioni non governative, le chiese e le organizzazioni internazionali saranno mantenute e, se del caso, rafforzate. Si rileva che la Commissione sta procedendo in modo analogo;
  - f) resterà disposta, tramite gli Stati membri, anche a realizzare azioni mirate di cooperazione economica a sostegno dell'attuazione dell'apertura economica. Si rileva che la Commissione sta procedendo in modo analogo.
4. Parallelamente ai progressi verso la democrazia realizzati dalle autorità cubane, l'Unione europea accorderà il suo appoggio a tale processo ed esaminerà

l'uso appropriato dei mezzi a sua disposizione a tal fine, tra cui:

- l'intensificazione di un dialogo politico costruttivo e fattivo tra l'Unione europea e Cuba,
- l'intensificazione della cooperazione, in particolare della cooperazione economica,
- l'approfondimento del dialogo con le autorità cubane, attraverso gli organi competenti, al fine di sondare ulteriormente la possibilità di un futuro negoziato per un accordo di cooperazione con Cuba, in base alle pertinenti conclusioni dei Consigli europei di Madrid e di Firenze.

5. L'attuazione della presente posizione comune sarà oggetto di sorveglianza da parte del Consiglio. Una valutazione della presente posizione comune sarà intrapresa dopo sei mesi.
6. La presente posizione comune ha efficacia a decorrere dal 2 dicembre 1996.
7. La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

R. QUINN

---

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

## AZIONE COMUNE

del 29 novembre 1996

adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sulla cooperazione fra amministrazioni doganali ed imprese nella lotta contro il traffico di droga

(96/698/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa dell'Irlanda,

vista la relazione del gruppo di esperti in materia di droga approvata dal Consiglio europeo di Madrid nel 1995,

riconoscendo che le strutture ed i servizi di imprese lecite possono essere usati surrettiziamente da trafficanti di droga;

considerando che una cooperazione il più possibile intensa tra i servizi doganali e le imprese è essenziale per combattere il traffico di droga;

considerando che il sostegno al potenziamento della cooperazione tra amministrazioni doganali e imprese nella lotta al traffico di droga è stato espresso dal Gruppo dei Sette (G7) nei vertici di Londra (1991) e di Monaco (1992);

considerando che le risoluzioni 1993/41 del 27 luglio 1993 e 1995/18 del 24 luglio 1995 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite hanno avallato l'uso dei memorandum d'intesa (MI) quale strumento pratico per ottenere risultati tangibili nell'attuazione della legislazione antidroga, senza frenare l'impulso dato all'attività commerciale;

considerando che un piano d'azione per l'elaborazione sistematica di memorandum d'intesa nel settore doganale è stato adottato dal Consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane (WCO);

rilevando che il programma di memorandum d'intesa varato dalla WCO ha dato risultati positivi su scala mondiale nel consolidare la cooperazione fra amministrazioni doganali e imprese;

rilevando inoltre che alcuni Stati membri dell'Unione europea hanno già avviato programmi nazionali di memorandum d'intesa con imprese in relazione alla lotta contro il traffico di droga ed altri reati doganali;

consapevole che l'estensione di tali programmi a tutti gli Stati membri e ad un numero maggiore di imprese può recare ulteriori benefici nell'applicazione della pertinente legislazione,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE AZIONE COMUNE:

### Articolo 1

Allo scopo di consolidare le relazioni di cooperazione già esistenti fra le amministrazioni doganali degli Stati membri e le imprese che operano nell'Unione europea nella lotta contro il traffico di droga, gli Stati membri varano o sviluppano ulteriormente programmi di memorandum d'intesa a livello nazionale secondo gli orientamenti definiti nella presente azione comune e incentivano la partecipazione a detti programmi.

### Articolo 2

I memorandum d'intesa tra amministrazioni doganali e imprese possono contenere, pur senza doversi limitare ad esse, disposizioni concernenti:

— lo scambio di nominativi di referenti nel servizio doganale e nell'organismo firmatario;

- ove opportuno, la comunicazione anticipata ai servizi doganali dei dati sul carico e sui passeggeri da parte del firmatario;
- l'accesso del servizio doganale ai sistemi informatici del firmatario;
- la valutazione dei sistemi di sicurezza del firmatario da parte del servizio doganale;
- l'elaborazione e l'attuazione di piani per potenziare tale sicurezza;
- il controllo sui nuovi assunti da parte del firmatario;
- la formazione del personale del firmatario da parte dei servizi doganali.

#### *Articolo 3*

Le amministrazioni doganali riesaminano periodicamente il funzionamento dei programmi nazionali di memorandum d'intesa, seguono parimenti l'attuazione di singoli memorandum d'intesa e, di concerto con i firmatari, li adeguano opportunamente per garantire la massima efficacia.

#### *Articolo 4*

Un anno dopo la sua entrata in vigore, e successivamente su richiesta della presidenza, gli Stati membri comunicano

al Segretariato del Consiglio le misure adottate per attuare le disposizioni della presente azione comune.

#### *Articolo 5*

Gli Stati membri possono, a loro discrezione, estendere la portata di memorandum d'intesa conclusi nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 1 per includervi, oltre al traffico di droga, altri reati doganali di competenza delle autorità doganali.

#### *Articolo 6*

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Essa entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

N. OWEN

## AZIONE COMUNE

del 29 novembre 1996

adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea concernente lo scambio di informazioni sull'analisi delle caratteristiche chimiche delle droghe per agevolare una maggiore cooperazione fra gli Stati membri nella lotta al traffico di droghe illecite

(96/699/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa dell'Irlanda,

rammentando la relazione degli esperti in materia di droga approvata dal Consiglio europeo di Madrid del 15 e 16 dicembre 1995, soprattutto la sua proposta d'azione inerente all'analisi delle caratteristiche chimiche delle droghe,

tenuto conto delle conclusioni del seminario svoltosi a Dublino il 30 luglio 1996, sull'analisi delle caratteristiche chimiche delle droghe, che implica la determinazione qualitativa e quantitativa della maggior parte dei componenti in un campione di droga sequestrata,

considerando che è interesse comune degli Stati membri individuare le tendenze della produzione e della fabbricazione in laboratorio delle droghe illecite e repertoriare i canali d'offerta di quelle controllate;

considerando che è nell'interesse comune migliorare, ai fini dell'applicazione della legge, l'attività informativa sulle origini e le rotte del traffico di droghe illecite;

considerando che è nel suddetto interesse comune sfruttare al massimo gli elementi di prova inerenti ai sequestri di stupefacenti, a vantaggio dei servizi giudiziari;

considerando che i laboratori di scienza forense dei vari Stati membri hanno sviluppato competenze e conoscenze specialistiche nell'analisi delle caratteristiche chimiche delle droghe, il che costituisce un contributo rilevante per le forze dell'ordine dei singoli Stati membri nella lotta alla produzione ed al traffico di droghe illecite;

considerando che mettere in comune tali informazioni contribuirebbe notevolmente al successo degli sforzi dell'Unione europea per contrastare la produzione ed il traffico di droghe illecite;

considerando che l'Unità droga Europol ha sviluppato competenze specialistiche nell'analisi delle caratteristiche esterne delle droghe sequestrate;

considerando che lo scambio di informazioni previsto dalla presente azione comune non intende sostituire né compromettere eventuali accordi bilaterali o multilaterali sull'analisi delle caratteristiche chimiche delle droghe, né comporta l'istituzione di nuove strutture nell'ambito del Consiglio;

riconoscendo i vantaggi di una cooperazione intensificata fra i laboratori di scienza forense degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

*Articolo 1*

La presente azione comune intende istituire un meccanismo più coesivo per trasmettere e divulgare i risultati dell'analisi delle caratteristiche delle droghe nei vari Stati membri. Essa riguarda lo scambio di informazioni sull'analisi delle caratteristiche chimiche di: cocaina, eroina, LSD, anfetamine e i loro derivati della famiglia dell'ecstasy MDA, MDMA e MDEA e qualsiasi altro stupefacente o sostanza psicotropa gli Stati membri reputino pertinente.

*Articolo 2*

L'Unità droga Europol è l'autorità designata cui gli Stati membri trasmettono le informazioni risultanti dall'analisi delle caratteristiche chimiche.

*Articolo 3*

Le informazioni trasmesse all'Unità droga Europol ricalcano il modello seguente:

- i) Analisi delle droghe in pastiglie:

- a) caratteristiche fisiche del campione — dimensioni, peso, colore; *Articolo 4*
- b) disegni e marcature — tipo e posizione del logo; L'Unità droga Europol trasmette a tutti gli Stati membri le informazioni di cui all'articolo 3.
- c) tipo e quantità della principale sostanza stupefacente individuata nel campione; *Articolo 5*
- d) tipo e quantità delle altre sostanze individuate durante l'analisi; La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.
- e) fotografia del campione; *Articolo 6*
- f) numero di registrazione (di identificazione); La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
- ii) analisi delle droghe non in pastiglie:
- a) tipo e quantità della principale sostanza stupefacente individuata nel campione; Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 1996.
- b) tipo e quantità delle altre sostanze individuate durante l'analisi; *Per il Consiglio*  
*Il Presidente*
- c) numero di registrazione (di identificazione). N. OWEN
-

## AZIONE COMUNE

del 29 novembre 1996

adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che stabilisce un programma di incentivazione e di scambi destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini

(96/700/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo K.8, paragrafo 2,

vista l'iniziativa del Regno del Belgio,

considerando una questione di interesse comune il rafforzamento della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni nella lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini;

considerando che la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini costituiscono una grave violazione dei diritti fondamentali della persona e in particolare un oltraggio alla dignità umana;

considerando che l'evoluzione recente dimostra che la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini possono costituire una forma importante di criminalità organizzata, le cui dimensioni in seno all'Unione europea diventano sempre più preoccupanti;

consapevoli dell'esigenza di un approccio coordinato e pluridisciplinare a questa problematica;

considerando che a tal fine l'istituzione di una struttura per azioni di formazione, di informazione, di studio e di scambio a favore delle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini in tutte le sue forme è atta a intensificare e a facilitare la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, nonché a migliorare la comprensione reciproca dei sistemi giuridici degli Stati membri, a prendere coscienza delle convergenze tra gli stessi e pertanto a ridurre, laddove esistano, gli ostacoli che si frappongono a una più intensa cooperazione tra gli Stati membri in questo settore;

considerando che questi obiettivi possono essere realizzati in modo più efficace a livello dell'Unione che non a quello dei singoli Stati membri, grazie all'esperienza speci-

fica disponibile in determinati Stati membri, ai risparmi previsti e agli effetti cumulativi delle azioni previste;

considerando che la presente azione comune non pregiudica le norme di procedura esistenti in materia di cooperazione internazionale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

*Articolo 1*

1. È stabilito, per il periodo 1996-2000, un programma di promozione di iniziative coordinate relative alla lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, alla scomparsa di minori e all'utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini.

2. Ai fini della presente azione comune per «persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini» si intendono le seguenti categorie di persone, qualora abbiano competenza in materia: i giudici, i pubblici ministeri, i servizi di polizia, i funzionari pubblici, i servizi pubblici responsabili in materia di immigrazione e di controllo alle frontiere, di diritto sociale, di diritto tributario, di prevenzione o di lotta contro questi fenomeni, di assistenza alle vittime o del trattamento riservato agli autori dei reati.

3. Il programma comprende azioni nei seguenti settori:

- formazione,
- programmi di scambi e di tirocini,
- organizzazione di incontri e di seminari pluridisciplinari,
- studi e ricerche,
- circolazione di informazioni.

*Articolo 2*

L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del programma, per il periodo 1996-2000, è pari a 6,5 milioni di ecu.



Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

### Articolo 3

Possono essere presi in considerazione per quanto attiene alla formazione i progetti che perseguono i seguenti obiettivi:

- la conoscenza del sistema giuridico degli altri Stati membri, e in particolare delle legislazioni sulla tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, nonché del funzionamento delle procedure giudiziarie e in materia di immigrazione, di controllo alle frontiere, di diritto sociale e di diritto tributario;
- la preparazione di moduli pedagogici specifici per azioni di formazione, scambi e tirocini, conferenze o seminari organizzati in applicazione del presente programma;
- l'incentivazione della padronanza operativa delle lingue dei paesi d'origine delle vittime della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento sessuale dei bambini.

### Articolo 4

Possono essere presi in considerazione per quanto attiene ai programmi di scambio e di tirocini i progetti che perseguono i seguenti obiettivi:

- l'organizzazione di tirocini di durata limitata presso organismi pubblici ai quali sono state conferite responsabilità particolari in questo settore;
- l'organizzazione di visite presso organismi pubblici o persone responsabili in vari altri Stati membri per aspetti specifici della problematica.

### Articolo 5

Possono essere presi in considerazione per quanto attiene all'organizzazione di incontri i progetti che perseguono gli obiettivi seguenti:

- l'organizzazione di conferenze bilaterali o europee su aspetti specifici della problematica;
- lo svolgimento di conferenze pluridisciplinari.

### Articolo 6

Possono essere presi in considerazione per quanto attiene a studi e ricerche i progetti che perseguono i seguenti obiettivi:

- la realizzazione di ricerche scientifiche, tecniche o comparative su aspetti specifici della problematica o il coordinamento di ricerche in materia;

— l'analisi preparatoria di argomenti presi in considerazione per l'organizzazione dei progetti predisposti in applicazione del programma, in particolare:

- lo studio sull'opportunità e la fattibilità della centralizzazione, su base strutturale, delle informazioni riguardanti sia le persone scomparse, le vittime della tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini che gli autori di tali reati, nonché i dati relativi al DNA e l'analisi criminologica di tali dati tenendo conto degli aspetti etici;
- lo studio di misure volte a prevenire l'utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione, in particolare la rete Internet, per fini attinenti alla tratta degli esseri umani e allo sfruttamento sessuale dei bambini;
- l'utilizzazione di relazioni di tirocini o di incontri organizzati in applicazione del programma.

### Articolo 7

Possono essere presi in considerazione per quanto attiene alla circolazione di informazioni i progetti che perseguono gli obiettivi seguenti:

- la trasmissione, per iscritto o telematica, in versione originale o tradotta, di note informative su modifiche legislative o progetti di riforma;
- la diffusione di informazioni sulle azioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, dei risultati di incontri di cui all'articolo 5 o delle conclusioni di ricerche svolte a norma dell'articolo 6, e della relativa applicazione;
- la creazione di basi di dati e/o di reti di documentazione che contengano un elenco di articoli, pubblicazioni, studi e normative concernenti la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini e in particolare la costituzione di una base di dati aggiornata sulla situazione della legislazione e della giurisprudenza in questa materia negli Stati membri;
- l'elaborazione di manuali, soprattutto per i servizi di polizia, sulle tecniche di lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini.

### Articolo 8

1. I progetti per i quali è chiesto il finanziamento comunitario devono presentare un interesse europeo e coinvolgere più di uno Stato membro.

2. I responsabili dei progetti possono essere istituzioni pubbliche o private quali, in particolare, istituti di formazione giuridica e di formazione dei magistrati, nonché organismi che si prefiggono di prevenire o di lottare contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini.

3. I progetti da finanziare sono oggetto di una selezione che tiene conto in particolare:

- della corrispondenza degli argomenti trattati con i lavori avviati o iscritti nei programmi di azione del Consiglio nei settori che rientrano nella cooperazione giudiziaria;
- del contributo all'elaborazione o all'attuazione di strumenti del titolo VI del trattato;
- della complementarità reciproca tra i vari progetti;
- della gamma delle professioni alle quali sono destinati;
- delle qualità dell'istituzione responsabile;
- del carattere operativo e pratico delle azioni, in particolare riguardo alle modalità di cooperazione nell'ambito della centralizzazione delle informazioni sulle attività criminali oggetto della presente azione comune;
- del grado di preparazione dei partecipanti;
- della possibilità di basarsi sui risultati ottenuti per consentire nuovi sviluppi nella prevenzione e repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento sessuale dei bambini.

4. Ai progetti possono prendere parte responsabili di Stati candidati all'adesione onde contribuire e preparare la loro adesione, o di altri paesi terzi qualora ciò risulti utile alla finalità dei progetti, in particolare quando si tratti di paesi di origine delle vittime della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento sessuale dei bambini.

5. Ai progetti può inoltre prendere parte il personale degli organismi pubblici e privati che si prefiggono di prevenire o di combattere la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, di prestare assistenza alle vittime o di occuparsi degli autori dei reati, nonché il personale accademico e scientifico, qualora ciò si rivelasse utile alla finalità dei progetti.

#### Articolo 9

Le decisioni di finanziamento e i contratti che ne derivano prevedono in particolare una supervisione e un controllo finanziario della Commissione nonché una verifica della Corte dei conti.

#### Articolo 10

1. Sono ammissibili tutti i tipi di spese direttamente imputabili all'esecuzione di un'azione e che sono stati impegnati per un periodo determinato fissato contrattualmente.

2. La quota del contributo finanziario a carico del bilancio comunitario non può superare l'80 % del costo dell'azione.

3. Le spese di traduzione e di interpretariato, i costi connessi con l'informatica e le spese per materiali durevoli o deteriorabili sono presi in considerazione solo qualora siano un sostegno necessario alla realizzazione dell'azione e possono essere finanziati solo sino ad un massimo del 50 % della sovvenzione o dell'80 % nei casi in cui ciò sia reso indispensabile dalla natura stessa dell'azione.

4. Le spese relative ai locali e alle attrezzature pubbliche, nonché agli stipendi dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici possono essere presi in considerazione solo qualora concernino usi e compiti non connessi con una finalità o funzione nazionale ma siano specificamente connessi con l'attuazione della presente azione comune.

#### Articolo 11

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione delle azioni previste dalla presente azione comune e adotta le modalità di applicazione di quest'ultima, in particolare quanto ai criteri di ammissibilità dei costi.

2. La Commissione elabora, con l'assistenza di esperti provenienti dagli ambienti professionali interessati, un progetto di programma annuale di attuazione della presente azione comune per quanto riguarda le priorità specifiche e la ripartizione degli stanziamenti disponibili tra settori d'azione.

3. La Commissione procede ogni anno alla valutazione delle azioni adottate per l'attuazione del programma nell'anno precedente.

#### Articolo 12

1. La Commissione è assistita da un comitato composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. La Commissione sottopone al comitato il progetto di programma annuale comprese la proposta di ripartizione degli stanziamenti disponibili tra i settori d'azione, nonché le proposte relative alle modalità d'applicazione e alla valutazione delle azioni. Il parere è formulato dal comitato, che delibera all'unanimità, entro due mesi. Tale periodo può essere ridotto dal presidente per motivi di urgenza. Il presidente non partecipa al voto.

In mancanza di un parere favorevole entro il termine previsto, la Commissione ritira la sua proposta o presenta una proposta al Consiglio che si pronuncia all'unanimità entro due mesi.

*Articolo 13*

1. A decorrere dal secondo esercizio finanziario, i progetti per i quali è stata fatta domanda di finanziamento sono presentati alla Commissione, per esame, entro il 31 marzo dell'esercizio finanziario al quale devono essere imputati.

2. Nell'istruire i progetti che le vengono presentati, la Commissione è assistita dagli esperti di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

3. Per i finanziamenti inferiori a 50 000 ecu, il rappresentante della Commissione sottopone un progetto al comitato di cui all'articolo 12. Il comitato, che delibera alla maggioranza prevista all'articolo K.4, Paragrafo 3, secondo comma del trattato, formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza. Il presidente non partecipa al voto.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa informa il comitato del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

4. Per quanto riguarda i finanziamenti che superano 50 000 ecu, la Commissione sottopone al comitato di cui all'articolo 12, l'elenco dei progetti che le sono stati sottoposti nell'ambito del programma annuale. Essa indica i progetti prescelti motivando la sua scelta. Entro due mesi il comitato formula il suo parere sui vari progetti, alla maggioranza prevista all'articolo K.4, paragrafo 3, secondo comma del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

In mancanza di parere favorevole entro il termine previsto, la Commissione ritira il progetto o i progetti in questione oppure lo sottopone o li sottopone, con l'eventuale parere del comitato, al Consiglio, che si pronuncia entro due mesi alla maggioranza prevista all'articolo K.4, paragrafo 3, secondo comma del trattato.

*Articolo 14*

1. Le azioni rientranti nel programma e finanziate dal bilancio della Comunità sono gestite dalla Commissione a norma del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(1)</sup>.

2. Nella presentazione delle proposte di finanziamento di cui all'articolo 13 nonché delle valutazioni di cui all'articolo 11, la Commissione tiene conto dei principi di buona gestione finanziaria e in particolare dei principi di economia e di rapporto costo/efficacia di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario.

*Articolo 15*

La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione del programma. La prima relazione sarà trasmessa al termine dell'esercizio finanziario 1996.

*Articolo 16*

La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa è applicabile per un periodo di cinque anni, al termine del quale potrà essere prorogata.

*Articolo 17*

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

N. OWEN

<sup>(1)</sup> GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. Regolamento finanziario modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 dell'7. 10. 1995, pag. 12).